Penale Sent. Sez. 1 Num. 4482 Anno 2023
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: POSCIA GIORGIO
Data Udienza: 21/10/2022

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato a Siracusa il 16/07/1970;

avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 16/09/2020 ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da Alessio Attanasio (detenuto in regime *ex* art. 41-*bis* Ord. pen.) avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 13 dicembre 2019 che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sul reclamo, proposto dal detenuto ai sensi dell' art.35 Ord. pen., con il quale veniva lamentata la mancata consegna di un DVD musicale dal titolo 'Vasco Tracks 2' acquistato presso il carcere e riproducibile sul *computer* portatile.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondata la impugnazione del detenuto poiché con il provvedimento del 7 gennaio 2019, richiamato nel reclamo, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva autorizzato il detenuto alla visione di *files* trasposti su CD-ROM ovvero su DVD riproducibili sul *computer*, esclusivamente per esigenze di studio e non già anche per la visione di DVD musicali. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che l'Attanasio era già in possesso del CD musicale e che, pertanto, potendo ascoltare le canzoni per mezzo di tale supporto doveva escludersi la lesione di alcun diritto nei suoi confronti.

2. Avverso la predetta ordinanza Alessio Attanasio, per mezzo dell'avv. Stefania Gottero, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.3, comma 1, Cost., 5 Ord, pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare il ricorrente lamenta il fatto che nel provvedimento impugnato sia stato fatto riferimento alla precedente autorizzazione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo non richiamata nel suo reclamo, con il quale egli invece aveva lamentato la illegittimità ed irragionevolezza del divieto di visionare i DVD musicali, sebbene egli fosse già stato autorizzato ad usarli per finalità di studio.

La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, secondo il ricorrente, sarebbe quindi apparente ed inoltre il richiamo al possesso del CD musicale del tutto inconferente, atteso che le canzoni del DVD e del CD non sono le medesime e che il DVD, a differenza dell'altro supporto, contiene filmati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. La questione sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i DVD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in numerose recenti decisioni, cui il Collegio intende dare continuità, ne ha approfondito gli snodi problematici (Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Min. Giustizia in proc. Viscido, Rv. 282213; v. anche le ulteriori sentenze di questa Prima sezione, tutte non massimate, nn. 29815-29816-29817-29818, emesse all'udienza del 25/6/2021; nn. 45213-45214-45215-45216-45217-45218, emesse all'udienza del 15/10/2021).

3.Il primo di essi attiene - come nelle citate pronunce osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, con riferimento all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

possa consentire l'acquisto di DVD musicali, e l'uso dei relativi lettori, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.

L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.

4. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto. L'art. 41-*bis* Ord. pen. prevede, come noto, una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto dei DVD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i DVD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.

5. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe alcuna violazione dei diritti fondamentali del detenuto appare coerente e condivisibile tenuto anche conto della circostanza, non contestata, che il ricorrente è in possesso del relativo CD musicale. Pertanto, la fruizione del CD audio è stata assicurata al detenuto e conseguentemente il suo interesse qualificato ad ascoltare musica di sua scelta è stato salvaguardato.

Al contrario, la modalità 'video' non attiene ad un diritto soggettivo, ma piuttosto ad una specifica forma di fruizione della musica il cui diniego non comporta alcun grave pregiudizio al detenuto trattandosi di un mero interesse del detenuto. Al riguardo va ricordato che in tema di ordinamento penitenziario, a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, Sentenza n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Infine si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in quanto previsto per legge.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 ottobre 2022.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale